

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis
n. 85

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FLERES)

approvata nella seduta del 21 novembre 2012

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AU-
TORE E DEI DIRITTI CONNESSI E SULLA CONCESSIONE DI
LICENZE MULTITERRITORIALI PER I DIRITTI SU OPERE
MUSICALI PER L'USO ONLINE NEL MERCATO INTERNO
(COM(2012) 372 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 2012
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 372 definitivo,

considerato che esso intende migliorare gli standard di *governance* e trasparenza delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore, affinché i titolari degli stessi possano esercitare su di esse un controllo più efficace. Più in particolare, l'atto in esame impone che i versamenti dei compensi ai membri titolari dei diritti avvengano in modo più rapido e che le società di gestione si impegnino a garantire la massima chiarezza riguardo alle entrate derivanti dalla gestione dei diritti, a elaborare una relazione di trasparenza e a comunicare informazioni supplementari direttamente ai titolari dei diritti e ai *partner* commerciali;

considerato altresì che esso intende facilitare la concessione di licenze multiterritoriali da parte di società di gestione collettiva per la fornitura di servizi online, introducendo garanzie volte a far sì che il repertorio di tutte le società sia accessibile per la concessione di dette licenze e a creare così un vantaggio tanto per i titolari dei diritti quanto per i fornitori di servizi *online*, che spesso trovano grandi difficoltà ad acquisire licenze con un repertorio aggregato per un territorio che si estenda oltre quello di uno Stato membro;

considerato infine che l'atto in esame si colloca nel contesto dell'Agenda digitale europea e della Strategia Europa 2020, e più in particolare tra le iniziative che la Commissione europea ha lanciato nella comunicazione «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale», nella prospettiva della creazione di un quadro giuridico per la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 50, paragrafo 2, lettera g), 53 e 62 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono rispettivamente l'adozione di misure di coordinamento delle garanzie richieste alle società per proteggere l'interesse tanto dei soci, quanto di terzi, l'adozione di misure di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, e l'applicabilità delle misure elencate agli articoli 50 e 53 al settore dei servizi;

la proposta appare globalmente conforme al principio di sussidiarietà in quanto la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *online* di opere musicali ha, per definizione, natura transfrontaliera; il quadro giuridico, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, si è rivelato insufficiente a risolvere i problemi connessi alla gestione collettiva dei diritti

d'autore; l'Unione ha già adottato una legislazione che armonizza i principali diritti dei titolari che si affidano a una società di gestione collettiva, e la presente proposta si limita a integrarne l'impianto normativo;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto necessario per raggiungere gli scopi perseguiti; in particolare, le norme in materia di *governance* e trasparenza codificano, in ampia misura, la giurisprudenza già esistente in materia di antitrust;

nel merito, e pur nell'ambito di una valutazione globalmente positiva del provvedimento e dei suoi principi ispiratori, si rilevano taluni elementi potenzialmente problematici, e segnatamente:

– in materia di *governance* e trasparenza delle società di gestione collettiva, esiste il rischio concreto che si crei una sorta di doppio regime, con effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza, tra società di intermediazione con base associativa composta dai titolari di diritti e agenzie e intermediari indipendenti che vedono i titolari di diritti nelle vesti di semplici fruitori. Mentre infatti le prime rientrano nella disciplina prevista dalla direttiva e sono pertanto sottoposte a obblighi di trasparenza, pubblicità, informazione e gestione contabile che comportano rilevanti oneri economici, i secondi restano esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva e saranno quindi soggetti solo alla rispettiva normativa nazionale;

– per quanto riguarda la gestione collettiva delle licenze per i diritti d'autore su opere musicali per l'uso *online*, si rileva come la natura non esclusiva degli accordi tra società di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali, prevista dall'articolo 28 della proposta di direttiva, implicando che più società di gestione possano disporre dello stesso repertorio, tende a favorire gli utilizzatori e fornitori di servizi – che potranno rivolgersi alla società di gestione che offre le condizioni per loro più convenienti – a danno dei titolari di diritti, che pure dovrebbero essere i primi beneficiari dell'atto in esame;

– rispetto alla normativa contenuta nella proposta, resta aperto il problema della diffusione di opere musicali attraverso i *social network*, per i quali sarebbe opportuno prevedere un'apposita regolamentazione;

– si rileva infine come la proposta in esame includa una serie di adempimenti formali e sostanziali che, nella sovrabbondanza di dettagli, appaiono non sempre compatibili con uno strumento, quello della direttiva, che dovrebbe risultare vincolante solo quanto agli obiettivi da conseguire e dettare norme di portata generale.

